



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore III
Fiscalità locale ed Entrate

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE 2024

1

Indice

Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2. Definizione delle entrate

Articolo 3. Potestà regolamentare generale

Articolo 4. Aliquote, tariffe, prezzi

Titolo II. Interpello

Articolo 6. Oggetto

Articolo 7. Procedimento

Articolo 8. Effetti

Titolo III. Gestione e accertamento delle entrate

Articolo 9. Forme di gestione

Articolo 10. Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Articolo 11. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Articolo 12. Attività di controllo delle entrate

Articolo 13. Rapporti con i cittadini

Articolo 14. Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Articolo 15. Accertamento delle entrate non tributarie

Titolo IV. Riscossione

Articolo 16. Modalità di versamento

Articolo 17. Omessi o tardivi pagamenti

Articolo 18. Dilazione di pagamento

Articolo 19. Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

Articolo 20. Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie

Articolo 21. Arrotondamenti

2

Titolo V. Rimborsi e compensazioni

Articolo 22. Rimborsi

Articolo 23. Compensazioni

Articolo 24. articolo cassato

Articolo 25. articolo cassato

Articolo 25-bis. Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente

Articolo 25-ter. Compensazione d'ufficio

Articolo 26. Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Titolo VI

Articolo 27. Contenzioso tributario

Articolo 28. Sanzioni

Articolo 28-bis. Ripetibilità delle spese del procedimento

Articolo 29. Autotutela

Titolo VII. Norme finali

Articolo 30. Abrogazioni

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi; inoltre individua competenza e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo.
3. La riscossione volontaria e coattiva viene effettuata direttamente dall'ente.
4. La riscossione coattiva è effettuata mediante l'ingiunzione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
5. Sono, altresì, esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'Ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Potestà regolamentare generale

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al Consiglio Comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con determinazione o delibera dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre al Sindaco, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi, fatti salvi la tassa sui rifiuti e i canoni idrici per i quali si rinvia all'adozione dei rispettivi piani finanziari previsti dalla normativa di riferimento.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II INTERPELLO

Art. 5

Oggetto

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni,

chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza, gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 6

Procedimento

1. L'interpello è proposto attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata da documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il proponente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di impugnativa degli atti.
3. Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La risposta scritta dell'Amministrazione è debitamente motivata in ordine alle circostanze di fatto e di diritto dedotte nella domanda, ed è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con pec.

Art. 7

Competenza

1. Competente a gestire il procedimento di interpello è il funzionario responsabile del tributo al quale l'istanza afferisce.
2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione generale da portare a conoscenza dei singoli interessati e da pubblicare, con omissione di ogni riferimento a dati personali o patrimoniali, all'albo pretorio telematico sul sito istituzionale del Comune.

4

Art. 8

Effetti

1. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente.
2. Se non è formulata risposta nel termine di cui all'art. 6, il richiedente è autorizzato a conformarsi all'interpretazione o al comportamento prospettati nell'istanza.
3. In caso di adeguamento del contribuente al parere formulato dal Comune, non possono essere emanati, a pena di nullità, atti istruttori, impositivi o sanzionatori di contenuto difforme dalla risposta.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di mancata risposta nel termine.
4. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
5. Qualora l'evoluzione interpretativa o gli indirizzi giurisprudenziali impongano un mutamento di parere, il Comune ha l'onere di notificare il nuovo indirizzo ai soggetti interpellanti con le stesse forme di cui all'art. 6. Le attività di accertamento potranno essere legittimamente esercitate solo per i presupposti impositivi insorti e gli adempimenti tributari posti in essere a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento del nuovo parere da parte del contribuente.

TITOLO III

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 9

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni e

della Legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente. In particolare può essere affidata all'esterno, anche disgiuntamente, l'attività di riscossione ordinaria, coattiva e l'attività esecutiva. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 446/97;

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione:

- che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del citato decreto n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini, fatte salve le spese del procedimento previste all'art. 28-bis del presente regolamento, nella misura determinata dalla Giunta Municipale.

5

Art. 10

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con determinazione del Responsabile del settore è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Il responsabile del tributo è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare detto responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);

b) collabora per la formazione dei ruoli di riscossione sia ordinaria sia coattiva e sugli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva;

c) ricopre funzioni di responsabile del procedimento negli avvisi di accertamenti ed in ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) collabora fattivamente in materia di contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e si preoccupa del controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.11

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i

responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 12

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata, provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 13

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

1-bis. Le comunicazioni degli uffici comunali con i cittadini e gli operatori economici possono essere effettuate anche mediante posta elettronica certificata (pec).

1-ter. Parimenti i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento possono essere notificati anche mediante posta elettronica certificata (pec).

2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 14

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'Ente.

Art. 15

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:

- individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
- determinare l'ammontare del credito;
- fissare la scadenza;

- indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il

quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 10. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 16

Modalità di versamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune deve essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme indicate dal regolamento comunale di contabilità e dalla normativa vigente in materia tempo per tempo.

2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

Art. 17

Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante comunicazione scritta, riportando tutte le indicazioni e gli elementi utili alla determinazione dell'ammontare del debito posto a carico del contribuente/utente.

2. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le specifiche disposizioni di legge dettate dal sistema sanzionatorio vigente, nonché le previsioni stabilite per ogni tributo.

Art. 18

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria e patrimoniale possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.

2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:

- a) il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
- b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", motivando opportunamente tale condizione;
- c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 300,00;
- d) la durata della dilazione o rateazione non può superare i 72 mesi;
- e) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 16, lett. c);
- f) per importi pari o superiori ad € 10.000,00, la prima rata sarà pari al 5% delle somme complessivamente dovute;
- g) inesistenza di crediti nei confronti del Comune del richiedente della rateazione ovvero se ricorre tale situazione l'istanza deve contenere gli elementi di cui al successivo art. 23 specificando la motivazione del credito e l'ammontare dello stesso con l'indicazione dei documenti giustificativi.

3. Nel caso si presenti una situazione di credito/debito tra il Comune e il richiedente si procederà, previa informativa allo stesso, preliminarmente alla compensazione con le modalità previste all'art 25-ter, fermo restando quanto disposto al successivo art. 25-bis e solo sulla eventuale parte eccedente si potrà procedere alla rateizzazione a tutte le condizioni

indicate nel presente articolo. La compensazione sarà riportata nel provvedimento di cui al successivo comma 21.

4. Il rifiuto del richiedente alla compensazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 25-bis, deve essere opportunamente motivata documentalmente. Ove non idoneamente motivata si procederà ai sensi del successivo art. 25-bis previa informativa al richiedente.
5. Nel caso in cui il credito del richiedente sorga durante il periodo di rateizzazione e risulti una posizione di non regolarità nel pagamento, come prevista al comma 18, saranno applicati i precedenti commi 3 e 4 procedendo alla compensazione con l'emissione di una nuova rateizzazione ove risulti un importo residuo da pagare attuando quanto previsto al successivo comma 10.
6. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
7. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 2 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.
8. La dilazione o rateazione è concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
9. Il Funzionario responsabile del tributo può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità.
10. La rateizzazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:
 - a) fino a un massimo di quattro rate mensili per importi da euro 300,01 a euro 500,00;
 - b) fino a un massimo di dodici rate mensili per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00;
 - c) fino a un massimo di ventiquattro rate mensili per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00;
 - d) fino a un massimo di trentasei rate mensili per importi da euro 6.000,01 a euro 10.000,00;
 - e) fino a un massimo di quarantotto rate mensili per importi da euro 10.000,01 a euro 20.000,00;
 - f) fino a un massimo di sessanta rate mensili per importi da euro 20.000,01 a euro 50.000,00;
 - g) fino a un massimo di settantadue rate mensili per importi superiori ad euro 50.000,00.
11. La rata minima mensile è di € 100,00, ferme restando le fasce di importi e la durata massima indicate al precedente comma 10.
12. La concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta nello schema che sarà approvato dalla Giunta Comunale, rilasciata da soggetto specificatamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/ assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici al ricorrere di uno dei seguenti casi:
 - a) rateizzazioni di importo di superiore ad € 15.000,00;
 - b) rateizzazioni con scadenza della rata finale successiva al termine di prescrizione e/o decadenza.
13. La fideiussione di cui al comma 12 deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e, al verificarsi dell'inadempienza di cui al comma 18,

- deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Modica, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
14. Per i contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore alle soglie sotto indicate la rata minima mensile può essere ridotta, dietro richiesta, sino ad € 50,00, ferma restando la durata massima di 72 rate:
- a) reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 per nuclei familiari sino a 3 persone;
 - b) reddito ISEE pari o inferiore ad € 17.000,00 per nuclei familiari composti da 4 o più persone.
15. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 10 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere
16. La rateazione non è consentita:
- a) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 300,00;
 - b) per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare, fatto salvo quanto previsto al comma 7;
 - c) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate in un'unica soluzione.
17. Non è necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica:
- a) per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili;
 - b) per le persone giuridiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 24 rate mensili.
18. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di sanzioni, interessi e spese di riscossione.
19. Il provvedimento di concessione o diniego è comunicato al contribuente per iscritto.
20. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione e/o compensazione" contenente:
- a) i dati identificati del contribuente;
 - b) gli estremi dei documenti oggetto della rateizzazione;
 - c) le modalità di rateizzazione accordate;
 - d) il numero e la decorrenza delle singole rate;
 - e) piano di rientro;
 - f) l'ammontare degli interessi dovuti;
 - g) le condizioni di attuazione;
 - h) se ricorre il caso, le condizioni della eventuale compensazione delle partite debito/credito tra il Comune e il contribuente, quali l'indicazione dei documenti a credito del contribuente, l'indicazione dei documenti a credito del Comune, le condizioni di attuazione per regolarizzare l'eventuale differenza.
21. È istituito il "Registro dei provvedimenti di rateizzazione / compensazione" ove saranno annotati tutti i provvedimenti emessi in applicazione degli artt. 18, 23, 25-bis e 25-ter del presente regolamento.

Art. 19

Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Il versamento in autoliquidazione di imposte e tributi comunali non è dovuto se l'importo minimo da corrispondere non supera la somma complessiva di € 5,16 (cinque/16).

2. Non si fa luogo a recupero o rimborso di imposte, tributi ed entrate extratributarie quando la somma complessiva non supera l'importo di € 16,52 (sedici/52).

3. Per la somma di € 16,52 si intende l'importo dell'imposta del tributo o dell'entrata extratributaria, comprese le somme relative a sanzioni e interessi. Nell'eventualità che l'importo sia dato dalla sola sanzione amministrativa e/o interessi, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

Art. 20

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, secondo le disposizioni vigenti del Codice Civile. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, comma 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi), del D. Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 21

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO V

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 22

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente rimosse dall'Ente; la somma è direttamente riversata al Comune creditore sul proprio conto corrente presso la contabilità speciale della Banca d'Italia.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 23

Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria e/o extra tributaria e/o patrimoniale nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione, verticale e/o orizzontale, con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo o di altra entrata extra tributaria, quali canoni idrici e canone unico (occupazione suolo pubblico, pubblicità), può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima entrata o di altra entrata tributaria e/o extra tributaria, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. La richiesta deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, e deve contenere le seguenti notizie:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) gli estremi dei documenti che costituiscono il credito del contribuente nei confronti del Comune;
- c) gli estremi dei documenti che costituiscono il debito del contribuente nei confronti del

Comune;

d) l'eventuale presenza di rateizzazioni in corso.

4. A seguito della ricezione della richiesta di cui al comma 3 sarà avviata apposita istruttoria al fine di verificare la situazione debiti/crediti del richiedente secondo modalità e procedure approvate dalla Giunta Comunale..

5. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

6. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di compensazione e/o rateizzazione", previsto dall'art. 18, comma 20.

Articolo 24 - Compensazione verticale (articolo cassato)

Articolo 25 . Compensazione orizzontale (articolo cassato)

Art. 25-bis

Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Modica in relazione a cessione di beni e/o di prestazioni di servizi, possono compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) l'importo dell'importo dovuto al lordo della compensazione;

c) l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

d) l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di espressa rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

e) la eventuale presenza di rateizzazioni.

3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. A seguito della ricezione della richiesta di cui al comma 3 sarà avviata apposita istruttoria al fine di verificare la situazione debiti/crediti del richiedente secondo modalità e procedure approvate dalla Giunta Comunale.

5. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.

6. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e agli uffici comunali interessati alla pratica di compensazione.

7. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di accoglimento istanza di compensazione e/o rateizzazione" come specificato all'art. 18, comma 20.

Art. 25-ter

Compensazione d'ufficio

1. Prima di procedere al pagamento di un debito l'Ufficio Finanziario verifica se a carico del creditore risultano debiti tributari e/o extratributari divenuti certi, liquidi ed esigibili, a seguito di:

a) atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale sono accertati maggiori tributi, debitamente notificato e non opposto entro i termini di legge e divenuto definitivo;

b) sentenza della Commissione Tributaria o del Giudice Ordinario pronunciata in favore del Comune, in assenza di appello nei termini di legge e divenuta definitiva;

c) comunicazione di presenza di una situazione debitoria, come da istruttoria di cui al comma 2.

2. Per l'espletamento della verifica di cui al comma 1 sarà avviata apposita istruttoria al fine di verificare la situazione debiti/crediti del richiedente secondo modalità e procedure approvate dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui il creditore sia titolare di rateizzazione e risulti una posizione di non regolarità nel pagamento, come prevista all'art. 18, comma 18, sarà oggetto dell'istruttoria di cui al comma 2.

4. La procedura oggetto del presente articolo costituirà oggetto di apposito "Provvedimento di compensazione d'ufficio" contenente:

- a) i dati identificati del contribuente;
- b) la descrizione della procedura di contraddittorio con il contribuente;
- c) l'indicazione dei documenti a credito del contribuente;
- d) l'indicazione dei documenti a credito del Comune;
- e) le condizioni di attuazione per regolarizzare l'eventuale differenza.

Articolo 26

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

TITOLO VI CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 27

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'Ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
2. Rimane salva la capacità di stare in giudizio del Dirigente dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 28

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

Art. 28-bis

Ripetibilità delle spese del procedimento

1. Le spese del procedimento, comprensive di quelle per la notifica, dei solleciti di pagamento, degli atti di accertamento per omesso/parziale pagamento, per omessa/fedele dichiarazione, delle ingiunzioni di pagamento, degli atti di pignoramento e di ogni documento, comunque denominato,

emesso per il recupero di entrate comunali con la contestazione della violazione e l'irrogazione delle sanzioni, con applicazione degli interessi, sono ripetibili nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.

2. La disposizione del comma 1 si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della notifica.

3. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

4. Le spese di cui al comma 1 sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

5. Gli atti d'irrogazione delle sanzioni devono espressamente indicare le spese del procedimento in conformità ai dettami del presente articolo.

6. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

7. Eventuali e successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese oggetto del presente articolo, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili.

8. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati nella misura prevista dalle disposizioni normative.

Art. 29

Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 30

Abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina delle Entrate Comunali.

3. Il presente regolamento diviene obbligatorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e pertanto, nel 15° giorno di pubblicazione, una volta divenuto esecutivo.